

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2002

Determinazione del costo orario del lavoro degli operai addetti al carico e scarico presso l'Amministrazione della difesa, riferito al mese di settembre 2001.

(GU n.96 del 24-4-2002)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Considerata la necessita' di determinare il costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico;

Esaminato il verbale di accordo di rinnovo contrattuale per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei materiali e quant'altro definito manovalanza comune per la necessita' di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroportuali militari ed enti militari, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 20 luglio 2001, tra FISE e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Ritenuto necessario provvedere alla individuazione del costo a valere dal settembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, riferito al mese di settembre 2001, e' determinato, a livello nazionale, nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;

b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonche' specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennita' di trasferta, lavoro notturno, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il Ministro: Maroni

Allegato

----> Vedere allegato da pag. 28 <----